

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 20-07-1989 REGIONE VENETO

Piano socio - sanitario regionale 1989- 1991

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 39 del 25 luglio 1989

PARTE I

GENERALITA' E ASSETTO ORGANIZZATIVO

TITOLO II

ASSETTO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 4

Deroghe ai criteri di distrettualizzazione

1. All' ambito territoriale del distretto di area urbana possono essere aggregati **piccoli comuni** limitrofi, per motivate ragioni di opportunità , legate alla presenza di vincoli o potenzialità socio - economiche, di viabilità e consolidata mobilità della popolazione.

2. E' consentita la deroga al numero minimo degli abitanti previsti nel distretto intercomunale per particolari situazioni identificabili in:

- a) realtà montane o rurali con particolare dispersione della popolazione;
- b) realtà a particolare vastità territoriale e condizione geomorfologica critica;
- c) situazioni con presenza di collegamenti viari particolarmente difettosi o con variazioni stagionali di popolazione;
- d) situazioni socio - economiche particolari, quale quella determinata da alti tassi di invecchiamento.

3. Le deroghe dovranno essere esplicitamente motivate dall' unità locale socio - sanitaria nei programmi attuativi del presente Piano, di cui al successivo articolo 11.